

DELIBERAZIONE 28 NOVEMBRE 2023

553/2023/R/EEL

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ISTANZA SUL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE
RELATIVO ALL'IMPIANTO ESSENZIALE SARLUX, PER L'ANNO 2022**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1274^a riunione del 28 novembre 2023

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2021, 630/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 630/2021/R/eel);
- la comunicazione di AXPO ITALIA S.p.A. (di seguito anche: AXPO ITALIA), del 30 novembre 2021, prot. Autorità 44762, di pari data (di seguito: prima comunicazione Xpo);
- la comunicazione di AXPO ITALIA, del 20 dicembre 2021, prot. Autorità 47672, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Xpo);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 5 aprile 2023, prot. Autorità 24082, di pari data (di seguito: comunicazione Terna);
- la comunicazione di AXPO ITALIA, del 11 agosto 2023, prot. Autorità 52339, di pari data (di seguito: terza comunicazione Xpo).

CONSIDERATO CHE:

- l'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06 valido per l'anno 2022 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da

considerarsi relativi alla deliberazione 111/06) include l'impianto denominato Sarlux, nella titolarità dell'utente del dispacciamento AXPO ITALIA;

- il comma 63.11 stabilisce che l'utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza possa richiedere all'Autorità l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell'elenco di cui al precedente alinea;
- ai sensi del comma 63.13, l'Autorità determina con cadenza annuale un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione (di seguito anche: Corrispettivo) per ciascun impianto ammesso al regime di reintegrazione; detto Corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto medesimo e i ricavi allo stesso riconducibili con riferimento al periodo rispetto al quale l'impianto è inserito nell'elenco degli impianti essenziali; secondo quanto previsto dal comma 63.12, l'utente riceve da Terna il Corrispettivo nell'ipotesi che assuma un valore positivo, mentre lo paga a Terna nell'ipotesi che il relativo importo sia negativo;
- con la deliberazione 630/2021/R/eel, l'Autorità ha:
 - accolto l'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi avanzata, per l'anno 2022, da AXPO ITALIA, con la prima e la seconda comunicazione Axpo, in relazione all'impianto Sarlux;
 - previsto che, per l'anno 2022, i costi fissi rilevanti ai fini della determinazione del Corrispettivo relativo all'impianto Sarlux siano non superiori al minore tra l'importo complessivo dei costi fissi dell'impianto definiti secondo i criteri della deliberazione 111/06 e l'importo indicato nella seconda comunicazione Axpo.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- al fine di consentire la determinazione del Corrispettivo, relativo a uno specifico impianto ammesso al regime di reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato attinente all'impianto medesimo; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la terza comunicazione Axpo, l'omonima società ha presentato la documentazione di cui al precedente alinea per l'anno 2022, in relazione all'impianto Sarlux; dalla stessa risulta che il Corrispettivo è di segno negativo;
- ai fini del presente provvedimento, con la locuzione "costi fissi *benchmark*" si intende l'importo massimo – di cui alla seconda comunicazione Axpo - al quale AXPO ITALIA si è impegnata a limitare i costi fissi riconosciuti per l'anno 2022;
- il comma 65.22 prevede che i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nell'anno considerato risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti;
- con la comunicazione Terna, l'omonima società ha inviato all'Autorità i tassi di indisponibilità degli impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi per

l'anno di competenza 2022, tra cui l'impianto Sarlux; dalla menzionata comunicazione emerge che Terna ha fornito, tra l'altro, per l'impianto Sarlux:

- a) il tasso di indisponibilità del 2022 e il tasso medio storico del periodo 2019-2021 calcolati secondo la metodologia standard;
 - b) un ulteriore calcolo del tasso di indisponibilità del 2022 e del tasso medio storico del periodo 2019-2021 utilizzando, per gli anni 2021 e 2022, una metodologia alternativa rispetto a quella standard, coerentemente con quanto già indicato in occasione della determinazione dei tassi di indisponibilità per il Corrispettivo relativo all'anno 2021;
- sia adottando l'approccio di cui alla precedente lettera a), sia applicando l'impostazione di cui alla precedente lettera b), l'indisponibilità dell'impianto Sarlux per l'anno 2022 risulta non superiore al tasso medio storico.

RITENUTO OPPORTUNO:

- che, al fine di consentire a Terna di acquisire risorse che possono contribuire a compensare almeno parzialmente le partite di segno negativo connesse all'applicazione del regime di reintegrazione agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, AXPO ITALIA riconosca a Terna un acconto del Corrispettivo (di seguito anche: Acconto), con riferimento all'impianto Sarlux, ammesso al regime di reintegrazione per l'anno 2022, precisando che, in sede di determinazione del conguaglio del menzionato Corrispettivo, si terrà conto, tra l'altro, degli esiti delle verifiche sui tassi di indisponibilità e sulle relative metodologie di determinazione, di cui alla comunicazione Terna, nonché sui costi fissi e sugli importi delle voci che compongono il margine di contribuzione;
- determinare l'Acconto, per l'impianto Sarlux di AXPO ITALIA, come pari alla differenza tra i seguenti termini, al netto delle partite capitalizzate:
 - il margine di contribuzione risultante dalla documentazione di cui alla terza comunicazione Axpo;
 - il minore valore tra l'importo dei costi fissi *ex* deliberazione 111/06 indicati dall'utente del dispacciamento interessato per l'anno 2022 e l'importo dei costi fissi *benchmark*

DELIBERA

1. di prevedere che AXPO ITALIA S.p.A. riconosca a Terna S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Sarlux, un acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2022, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di prevedere che AXPO ITALIA S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 29 dicembre 2023;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. e ad AXPO ITALIA S.p.A.;

4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

28 novembre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini